



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

**Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati**

*e p.c.*

**Al Signor Presidente EPPI**

**Ai Signori Consiglieri Nazionali**

LORO SEDI

Roma, 17 gennaio 2008

**Ns. Prot.** 479

**Oggetto:** Finanziaria 2008. Misure per favorire la crescita delle aggregazioni professionali.

Desideriamo informarVi che nella Finanziaria 2008 (art. 1, commi 70-76) sono state previste specifiche misure volte a **favorire la crescita delle aggregazioni professionali, degli studi associati o di altre entità giuridiche formati da almeno 4 ma non più di dieci professionisti.**

In particolare, viene riconosciuto un **credito d'imposta pari al 15%** dei costi sostenuti per la ristrutturazione degli immobili utilizzati e per l'acquisizione, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti).


Il credito, che dovrà essere indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile in compensazione, è riconosciuto a condizione che tutti gli associati esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno dello studio risultante dall'aggregazione e con riferimento:

- alle operazioni di aggregazione effettuate nel **periodo 1.01.2008-31.12.2010**;
- ai costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi.

Le specifiche modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad un apposito decreto e **per la sua effettiva applicazione è comunque necessario attendere l'autorizzazione della Commissione dell'Unione Europea.**

Poiché si ritiene che tali misure possano interessare molti dei professionisti iscritti all'Albo si chiede gentilmente di darne ampia diffusione. Ringraziando per la collaborazione e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito porgiamo i nostri migliori saluti.

IL PRESIDENTE  
(Berardino Cantalini)



All.: n. 1 pagina



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

## Legge 24.12.2007, n. 244

### Art. 1.

*Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni:*

*Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*

*(omissis)*

70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

71. Il credito d'imposta di cui al comma 70 spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

72. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui al comma 70, non si applica alle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

73. Il credito d'imposta di cui al comma 70 è

commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:

a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;

b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

74. Il credito d'imposta di cui al comma 70, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

76. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

*(omissis)*